



Bruxelles, XXX  
[...] (2021) XXX draft

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

### Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura

## INDICE

PARTE I.....	3
DISPOSIZIONI COMUNI.....	3
Capitolo 1 .....	3
1. Introduzione .....	3
Capitolo 2. ....	6
2. Campo di applicazione, obbligo di notifica e definizioni .....	6
2.1. Campo di applicazione dei presenti orientamenti ed effetti del FEAMPA.....	6
2.1.1 Campo di applicazione .....	6
2.1.2 Aiuti destinati ad altre misure .....	7
2.1.3 Effetti del regolamento (UE) 2021/1139.....	7
2.2. Strumenti di aiuto orizzontali e di altro tipo applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura.....	9
2.3. Aiuti per categorie di misure contemplate dai regolamenti di esenzione per categoria.....	9
2.4. Obbligo di notifica .....	10
2.5. Definizioni.....	11
Capitolo 3 .....	13
3. Principi di valutazione comuni.....	13
3.1. Prima condizione: l'aiuto agevola lo sviluppo di un'attività economica .....	14
3.1.1. Attività economica sovvenzionata .....	14
3.1.2. Effetto di incentivazione .....	15
<i>Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale</i> .....	16
3.1.3. Nessuna violazione dei principi generali e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione .....	17
3.2. Seconda condizione: l'aiuto non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse .....	18
3.2.1. Necessità dell'intervento statale .....	18
3.2.2 Adeguatezza dell'aiuto.....	19
<i>Adeguatezza delle varie forme di aiuto</i> .....	19
3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto.....	20
<i>Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto</i> .....	20

<i>Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati ...</i>	21
<i>Cumulo di aiuti</i> .....	22
3.2.4. Trasparenza .....	23
3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.....	24
<i>Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</i> .....	25
<i>Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</i> .....	26
3.2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo) .....	27
PARTE II.....	28
CATEGORIE DI AIUTI .....	28
Capitolo 1 .....	28
AIUTI PER LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI.....	28
1.1. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.....	28
1.2. Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi.....	31
1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale .....	33
Capitolo 2 .....	36
AIUTI NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE .....	36
2.1. Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche .....	36
2.2. Aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche .....	37
PARTE III .....	39
ASPETTI PROCEDURALI.....	39
1. Durata massima dei regimi di aiuti e valutazione .....	39
2. Applicazione degli orientamenti .....	39
3. Proposte di misure adeguate.....	40
4. Relazioni e monitoraggio .....	40
5. Revisione.....	41

## **PARTE I**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Capitolo 1**

##### **1. INTRODUZIONE**

- (1) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che "salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Sebbene il TFUE sancisca il principio secondo cui gli aiuti di Stato sono vietati, in determinati casi, tali aiuti possono essere compatibili con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.
- (2) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. In secondo luogo, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo economico del settore della pesca e dell'acquacoltura, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. In terzo luogo, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale.
- (3) Nei presenti orientamenti la Commissione stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura saranno considerati compatibili con il mercato interno. Per quanto riguarda gli aiuti concessi in virtù dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, i presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali una misura che costituisce un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali è compatibile con il mercato interno. La Commissione stabilisce inoltre i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e che possono essere considerate compatibili con il mercato interno.
- (4) Gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico del settore della pesca e dell'acquacoltura si inseriscono nella più ampia politica comune della pesca istituita dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ("PCP"). Nell'ambito di tale politica, l'Unione fornisce sostegno finanziario al settore della pesca e dell'acquacoltura in virtù del regolamento

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, che ha istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA"). L'impatto sociale ed economico dell'aiuto di Stato è lo stesso, a prescindere dal fatto che sia (anche parzialmente) finanziato dal bilancio dell'Unione o dallo Stato membro. La Commissione ritiene pertanto che occorra assicurare la coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell'ambito della PCP nonché tramite il FEAMPA. Nell'applicare e interpretare i presenti orientamenti, la Commissione tiene conto delle norme della PCP e di quelle che disciplinano il FEAMPA. Di conseguenza, il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se è in linea con gli obiettivi della PCP.

- (5) La PCP, i cui obiettivi sono stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 mira, in particolare, a garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona al duplice obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. In particolare, la PCP deve: a) eliminare gradualmente i rigetti, considerando i singoli casi, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate; b) ove necessario, fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione; c) creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi; d) prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine; e) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione; f) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici; g) contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione; h) tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori; i) promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici; j) essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, nonché con le altre politiche dell'Unione. Nel complesso, in linea con gli obiettivi della PCP, gli aiuti di Stato non dovrebbero comportare un aumento della capacità di pesca della flotta

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

peschereccia, la pesca eccessiva o uno spostamento dello sforzo di pesca che potrebbe portare a tale pesca eccessiva.

- (6) Nell'architettura generale del FEAMPA, il sostegno riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP, conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tale scopo, il FEAMPA individua quattro priorità per il sostegno e stabilisce obiettivi specifici che gli interventi dovrebbero perseguire. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1139, le priorità della FEAMPA comprendono quanto segue: i) promuovere la pesca sostenibile nonché il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche (priorità 1); e ii) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione (priorità 2). Per quanto riguarda la priorità 1, gli obiettivi specifici sono i seguenti: a) rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale; b) aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci; c) promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca; d) favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze; e) promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche e f) contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Per quanto riguarda la priorità 2, gli obiettivi specifici sono i seguenti: a) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale e b) promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché la trasformazione di tali prodotti.
- (7) Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>4</sup> dalla quale è emerso che, nel complesso, il quadro degli aiuti di Stato per il settore della pesca e dell'acquacoltura è efficace, ha ridotto al minimo la distorsione della concorrenza e l'effetto sugli scambi, ha aumentato la trasparenza, la coerenza e la certezza del diritto e ha contribuito al conseguimento degli obiettivi della PCP<sup>5</sup>. Sono tuttavia necessari alcuni adeguamenti mirati per lo sviluppo delle attività economiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura affinché le norme sugli aiuti di Stato siano in linea con il FEAMPA e con le norme orizzontali sul controllo degli aiuti di Stato nonché per tenere in considerazione le politiche correlate derivanti dal Green Deal europeo<sup>6</sup> nel quadro del test comparativo (parte I, sezione 3.2.6).

---

<sup>4</sup> GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1.

<sup>5</sup> [Inserire riferimento al documento SWD].

## Capitolo 2.

### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE, OBBLIGO DI NOTIFICA E DEFINIZIONI

#### 2.1. Campo di applicazione dei presenti orientamenti ed effetti del FEAMPA

##### 2.1.1 Campo di applicazione

- (8) I presenti orientamenti stabiliscono i principi che la Commissione applicherà nel valutare se gli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura possano essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 o 3, TFUE.
- (9) I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura, ivi comprese le componenti di aiuti a finalità regionale che riguardano il settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi si applicano inoltre a tutti gli altri aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura nel quadro dei fondi dell'Unione.
- (10) I presenti orientamenti si applicano a tutte le imprese. In genere le grandi imprese risentono meno dei fallimenti del mercato rispetto alle piccole e medie imprese (PMI). Inoltre, le grandi imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura hanno maggiori probabilità di essere operatori di rilievo sul mercato e, di conseguenza, in casi specifici, gli aiuti concessi alle grandi imprese possono comportare distorsioni particolarmente significative della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Poiché gli aiuti alle grandi imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura possono potenzialmente provocare distorsioni della concorrenza, le norme sugli aiuti di Stato per le grandi imprese di cui ai presenti orientamenti sono armonizzate con le norme generali in materia di aiuti di Stato e sono soggette ai principi di valutazione comuni stabiliti nella parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti.
- (11) Fatta salva l'applicazione di un'eccezione di cui al presente punto, le imprese in difficoltà sono escluse dal campo di applicazione dei presenti orientamenti. La Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto sia considerato un'impresa in difficoltà finanziarie ai sensi del punto (30), lettera q), dei presenti orientamenti, l'aiuto sarà valutato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà<sup>7</sup>. Tuttavia, il principio di non concedere aiuti di Stato alle imprese in difficoltà finanziarie non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1, dei presenti orientamenti, che sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Se le difficoltà finanziarie di un'impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono state causate dai sinistri di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.2 o 1.3, dei presenti orientamenti o da animali protetti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) XX della Commissione [nuovo regolamento

di esenzione per categoria per il settore della pesca]<sup>8</sup>, l'aiuto può essere erogato in conformità ai presenti orientamenti e può essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Per motivi di emergenza e di tutela della salute pubblica, la situazione economica dell'impresa non dovrebbe essere presa in considerazione per quanto riguarda gli aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie animali nel settore dell'acquacoltura di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.3, dei presenti orientamenti.

- (12) Nel valutare un aiuto concesso a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell'importo dell'aiuto che rimane da recuperare<sup>9</sup>. Ciò non si applica agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da altri eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (parte II, capitolo 1, sezione 1.1, dei presenti orientamenti).

#### *2.1.2 Aiuti destinati ad altre misure*

- (13) Se un aiuto non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alla parte II, capitoli 1 e 2, o alla parte I, capitolo 2, sezioni 2.2 e 2.3, dei presenti orientamenti, in linea di principio non è compatibile con il mercato interno. Se tuttavia uno Stato membro intende fornire o fornisce tale aiuto, la Commissione lo valuterà, esaminando i singoli casi, direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, tenendo in considerazione le norme di cui agli articoli 107, 108 e 109 del trattato e, per analogia, i presenti orientamenti. Gli Stati membri devono chiaramente dimostrare la conformità dell'aiuto ai principi stabiliti nella parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti. La Commissione autorizzerà questi aiuti soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza sul mercato interno e di ripercussioni negative sugli scambi tra Stati membri.

#### *2.1.3 Effetti del regolamento (UE) 2021/1139*

- (14) L'articolo 42 TFUE stabilisce che il capo del TFUE riguardante le norme in materia di concorrenza, che comprende quelle sugli aiuti di Stato, si applica alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli - che comprendono i prodotti della pesca e dell'acquacoltura - soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
- (15) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE. Tuttavia, l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139 prevede un'eccezione a tale norma generale,

---

<sup>8</sup> Regolamento .../... della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [riferimento GU].

<sup>9</sup> Si vedano a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione, ECLI: EU:T:1995:160.



secondo la quale gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/1139 e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE sono applicabili se le disposizioni nazionali istituiscono, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1139. In tal caso, le norme in materia di aiuti di Stato (articoli 107, 108 e 109 TFUE) si applicano a tali finanziamenti pubblici globalmente. Pertanto, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano a) nell'ambito del regolamento FEAMPA a i) qualsiasi finanziamento pubblico superiore alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1139 e ii) ai pagamenti a norma del regolamento (UE) 2021/1139 che non rientrano nel settore della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 42 TFUE nonché b) ai pagamenti nazionali non disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1139.

- (16) Il FEAMPA si basa su un'architettura semplice e non definisce preliminarmente alcuna misura o norma di ammissibilità dettagliata a livello di Unione in modo prescrittivo. Sono piuttosto descritti ampi obiettivi specifici nell'ambito di ciascuna sua priorità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto specificare nel loro programma i mezzi più idonei a conseguire le priorità del FEAMPA. Diverse misure individuate dagli Stati membri in tali programmi in regime di gestione concorrente potrebbero beneficiare di sostegno in base alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/1139 e nel regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>.
- (17) Alcuni pagamenti effettuati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/1139 possono non costituire pagamenti al settore della pesca e dell'acquacoltura in quanto è possibile che non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Ciò può avvenire, ad esempio, per alcuni pagamenti relativi alle operazioni di cui agli articoli 14, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del regolamento (UE) 2021/1139.
- (18) I pagamenti a norma del regolamento (UE) 2021/1139 che esulano dal settore della pesca e dell'acquacoltura sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato del TFUE. Se tali pagamenti costituiscono aiuti di Stato, essi dovrebbero essere valutati alla luce dei pertinenti strumenti in materia di aiuti di Stato.
- (19) I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti concessi a titolo di finanziamento integrativo per l'attuazione degli indennizzi di cui agli articoli 24, 35, 36 e 37 del regolamento (UE) 2021/1139. Se gli Stati membri concedono finanziamenti integrativi al fine di contribuire agli indennizzi dei costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1139, gli Stati membri devono notificare gli aiuti di Stato alla Commissione, che può approvarli conformemente al regolamento (UE) 2021/1139 come parte di tali

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

indennizzi. Tali aiuti di Stato si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

## **2.2. Strumenti di aiuto orizzontali e di altro tipo applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura**

- (20) Se un aiuto rientra nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali o di altri strumenti adottati dalla Commissione, la Commissione lo valuterà sulla base dei principi stabiliti nella parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e nelle sezioni pertinenti di detti strumenti in materia di aiuto di Stato orizzontali e di altro tipo.
- (21) Tra tali strumenti di altro tipo e orientamenti orizzontali figurano i criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale<sup>11</sup>, gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio<sup>12</sup>, la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione<sup>13</sup>, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020<sup>14</sup>, gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà<sup>15</sup> e i criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale<sup>16</sup>.
- (22) Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027<sup>17</sup> non si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura, tranne nel caso in cui gli aiuti di Stato siano concessi in tale settore nell'ambito di un regime di aiuti orizzontali al funzionamento a finalità regionale.

## **2.3. Aiuti per categorie di misure contemplate dai regolamenti di esenzione per categoria**

- (23) Se un aiuto a favore di PMI o di grandi imprese è dello stesso tipo di un aiuto facente parte di una categoria che può essere considerata compatibile con il mercato interno a norma di uno dei regolamenti di esenzione per categoria di cui al punto (27), lettera a), la Commissione lo valuterà tenendo conto dei principi di valutazione comuni stabiliti nella parte I, capitolo 3 e nella presente sezione nonché dei criteri definiti per ciascuna categoria di aiuto contemplata in detti regolamenti. È il caso, ad esempio, degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da animali protetti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca].

---

<sup>11</sup> Comunicazione della Commissione - "Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale" (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1).

<sup>12</sup> Comunicazione della Commissione - "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

<sup>13</sup> Comunicazione della Commissione - "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).

<sup>14</sup> GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

<sup>15</sup> Comunicazione della Commissione - "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

<sup>16</sup> Comunicazione della Commissione - "Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale" (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6).

<sup>17</sup> Comunicazione della Commissione - "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

- (24) In relazione al punto (23) si applicano le seguenti condizioni specifiche:
- (a) un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca] è compatibile con il TFUE se soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1, dei presenti orientamenti;
  - (b) un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca] è compatibile con il TFUE se soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2, dei presenti orientamenti.

#### **2.4. Obbligo di notifica**

- (25) I presenti orientamenti si applicano ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali.
- (26) La Commissione rammenta agli Stati membri che, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio<sup>18</sup>, sono tenuti a notificare qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto.
- (27) La Commissione rammenta inoltre agli Stati membri i casi in cui non è richiesta una notifica alla Commissione:
- (a) gli aiuti conformi a uno dei regolamenti di esenzione per categoria adottati sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio<sup>19</sup>, qualora siano applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare:
    - (i) gli aiuti conformi al regolamento (UE) [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca] che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; e
    - (ii) gli aiuti alla formazione, gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, gli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI nonché gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità [aiuti sotto forma di riduzioni fiscali nel quadro della direttiva 2003/96/CE], gli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, gli aiuti ai progetti dei gruppi operativi dei partenariati europei per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI), gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") e gli aiuti ai progetti di cooperazione territoriale europea e gli aiuti connessi a prodotti finanziari sostenuti

---

<sup>18</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

<sup>19</sup> Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

dal fondo InvestEU, ad eccezione delle operazioni elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione<sup>20</sup>, conformi al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione<sup>21</sup>;

- (b) gli aiuti de minimis conformi al regolamento (UE) n. 717/2014.
- (28) Si ricorda agli Stati membri che il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, costituisce parte integrante dell'aiuto (cfr. la causa T-275/11, punti da 41 a 44)<sup>22</sup>.
- (29) Se i regimi di aiuti sono finanziati mediante oneri speciali gravanti su taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura a prescindere dalla loro origine, in particolare mediante oneri parafiscali, la Commissione valuterà il regime sulla base dei principi stabiliti nella parte I, capitolo 3, e delle condizioni elencate nella sezione applicabile dei presenti orientamenti. Soltanto gli aiuti a favore sia di prodotti nazionali che di prodotti importati possono essere considerati compatibili con il mercato interno.

## 2.5. Definizioni

- (30) Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:
  - (a) "aiuti", qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
  - (b) "aiuti ad hoc", gli aiuti non concessi nell'ambito di un regime;
  - (c) "intensità di aiuto", l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
  - (d) "regime di aiuti", qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso, nonché qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
  - (e) "data di concessione degli aiuti", la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
  - (f) "piano di valutazione", un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la

---

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.06.2014, pag. 45).

<sup>21</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>22</sup> Causa T-275/11, *Télévision française 1 (TF1)/Commissione*, EU:T:2013:535. Cfr. anche causa C-174/02 *Streekgewest Westelijk Noord-Brabant*, EU:C:2005:10; causa C-526/04 *Laboratoires Boiron*, ECLI:EU:C:2006:528; cause riunite C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 e C-83/90 *Compagnie commerciale de l'Ouest/Receveur principal des douanes de La Pallice-Port*, EU:C:1992:118 e causa C-234/99 *Niels Nygård/Svineavgiftsfonden e Ministeriet for Fødevarer*, EU:C:2002:244.

valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;

- (g) "prodotti della pesca e dell'acquacoltura", i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>;
- (h) "settore della pesca e dell'acquacoltura", il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
- (i) "equivalente sovvenzione lordo", importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- (j) "aiuti individuali", gli aiuti ad hoc e gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- (k) "specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>;
- (l) "specie esotica invasiva di rilevanza unionale", una specie esotica invasiva quale definita all'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014;
- (m) "grandi imprese", qualsiasi impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca]<sup>25</sup>;
- (n) "aiuti al funzionamento", gli aiuti aventi l'obiettivo o l'effetto di aumentare la liquidità di un'impresa, ridurre i costi di produzione o migliorarne il reddito, in particolare gli aiuti calcolati esclusivamente sulla base del quantitativo prodotto o commercializzato, dei prezzi dei prodotti, delle unità prodotte o dei mezzi di produzione;
- (o) "regioni ultraperiferiche", le regioni di cui all'articolo 349 TFUE<sup>26</sup>;
- (p) "piccole e medie imprese (PMI)", imprese che soddisfano i criteri all'allegato I del regolamento (UE) [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca]<sup>27</sup>;

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

<sup>25</sup> [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca]

<sup>26</sup> Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 195).

<sup>27</sup> [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca]

- (q) "impresa in difficoltà", un'impresa che soddisfa i criteri di cui agli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà<sup>28</sup>;
- (31) Oltre alle definizioni elencate al punto (30), devono essere tenute in considerazione, se del caso, le definizioni contenute nei rispettivi strumenti elencati ai punti (21), (22) e (27), lettera a), dei presenti orientamenti nonché quelli di cui alla PCP e al FEAMPA.

## Capitolo 3

### 3. PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

- (32) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (33) Di conseguenza, al fine di stabilire se l'aiuto di Stato per il settore della pesca e dell'acquacoltura possa essere considerato compatibile con il mercato interno, la Commissione determinerà se la misura di aiuto agevoli lo sviluppo di una determinata attività economica (prima condizione) e se alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (seconda condizione).
- (34) Nel presente capitolo, la Commissione chiarisce il modo in cui svolgerà la valutazione di compatibilità. Essa definisce condizioni generali di compatibilità e, se del caso, stabilisce condizioni specifiche per i regimi di aiuti e le condizioni supplementari per gli aiuti individuali subordinati all'obbligo di notifica.
- (35) Ai fini della valutazione di cui al punto (33), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:
  - (a) prima condizione: l'aiuto agevola lo sviluppo di un'attività economica:
    - i) identificazione dell'attività economica interessata (sezione 3.1.1).
    - ii) effetto di incentivazione: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso (sezione 3.1.2).
    - iii) l'aiuto non viola le disposizioni e i principi generali pertinenti del diritto dell'Unione (sezione 3.1.3).
  - (b) Seconda condizione: l'aiuto non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
    - i) necessità dell'intervento statale: l'aiuto deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio, se del caso, per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.2.1).

<sup>28</sup>

Comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

ii) adeguatezza dell'aiuto: l'aiuto proposto deve essere uno strumento di intervento adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica (sezione 3.2.2).

iii) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario per stimolare l'investimento o l'attività supplementare da parte dell'impresa o delle imprese interessate (sezione 3.2.3).

iv) trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti sull'aiuto concesso (sezione 3.2.4).

v) prevenzione degli effetti negativi indebiti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi (sezione 3.2.5).

vi) raffronto tra gli effetti positivi e negativi che gli aiuti possono avere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (test comparativo) (sezione 3.2.6).

- (36) L'equilibrio generale di alcune categorie di regimi può inoltre essere soggetto ad un obbligo di valutazione ex post, come descritto ai punti da (206) a (209). In tali casi la Commissione può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.
- (37) Tali criteri generali di compatibilità si applicano all'insieme degli aiuti concessi a norma dei presenti orientamenti, salvo in caso di deroghe previste alla parte I, capitolo 3, sezioni 3.1. e 3.2, dei presenti orientamenti, a causa di considerazioni specifiche applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura.

### **3.1. Prima condizione: l'aiuto agevola lo sviluppo di un'attività economica**

#### *3.1.1. Attività economica sovvenzionata*

- (38) La Commissione individuerà, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, quale attività economica risulterà sostenuta dalla misura notificata.
- (39) Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto è inteso ad agevolare lo sviluppo dell'attività economica identificata.
- (40) La Commissione ritiene che gli aiuti concessi in conformità della parte II, capitolo 1, possano agevolare lo sviluppo delle attività economiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, poiché in assenza di aiuti tale sviluppo non può avvenire nella stessa misura.

#### *Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime*

- (41) Nel concedere un aiuto a favore di progetti di investimento soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a dimostrare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, dunque, al conseguimento degli obiettivi degli aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente, nell'ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell'investimento.

### *3.1.2. Effetto di incentivazione*

- (42) Gli aiuti del settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso. L'aiuto non deve tuttavia essere inteso a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non deve compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.
- (43) Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l'organizzazione del mercato interno.
- (44) Gli aiuti al funzionamento e gli aiuti destinati ad agevolare il raggiungimento di norme obbligatorie sono in linea di principio incompatibili con il mercato interno, salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti e in altri casi debitamente giustificati.
- (45) Gli aiuti contemplati dalla parte II, capitolo 1, e gli aiuti di cui all'articolo 46 [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca] cui si fa riferimento nei presenti orientamenti dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per ridurre al minimo tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti devono subirne le conseguenze.
- (46) Per i motivi illustrati nel punto (42) sopracitato, la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.
- (47) La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.
- (48) Inoltre le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, situazione che è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.



- (49) Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.
- (50) In deroga ai punti da (46) a (47), si ritiene che un aiuto sotto forma di agevolazione fiscale concesso alle PMI abbia un effetto di incentivazione se il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e se detto regime è stato adottato ed era in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Quest'ultima condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
- (51) Non è richiesto un effetto di incentivazione per gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2 e 1.3, gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni 2.1 e 2.2, e gli aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti di cui all'articolo 46 [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca] oppure si ritiene che detti aiuti abbiano tale effetto.

*Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale*

- (52) Oltre ai requisiti sopraindicati rispettivamente al punto (42) e ai punti da (45) a (50), per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale lo Stato membro deve fornire prove evidenti che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire. Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.
- (53) Gli Stati membri sono invitati a elaborare documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi, segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l'investimento o la sua ubicazione. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l'effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.
- (54) In tale contesto è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nel settore considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN)<sup>29</sup> del progetto, il tasso di rendimento

---

<sup>29</sup> Il valore attuale netto (VAN) di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

interno (TRI)<sup>30</sup> o il rendimento medio del capitale investito (*return on capital employed*, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in altri progetti di investimento simili, oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

- (55) Quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
- (56) Se non modifica il comportamento del beneficiario stimolando la realizzazione di investimenti supplementari, l'aiuto non produce effetti positivi per lo sviluppo del settore interessato. L'aiuto non sarà pertanto considerato compatibile con il mercato interno se risulta che gli stessi investimenti sarebbero realizzati anche in assenza dell'aiuto.

### *3.1.3. Nessuna violazione dei principi generali e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione*

- (57) Se una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l'attività che finanzia comporta una violazione della pertinente normativa dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno<sup>31</sup>.
- (58) Gli Stati membri devono garantire che i beneficiari delle misure di aiuto rispettino le norme della PCP.
- (59) Una domanda di aiuto o, se questa non è necessaria, un atto equivalente deve essere considerato irricevibile se l'autorità competente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 ha accertato che l'operatore interessato ha commesso una o più infrazioni o uno o più reati di cui a detto paragrafo o una frode di cui all'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso. Si applicano i periodi di irricevibilità stabiliti negli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 11, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Questo principio non si applica nel caso di aiuti che soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2 e 1.3 dei presenti orientamenti.
- (60) Dopo aver presentato una domanda di aiuto o, se questa non è necessaria, un atto equivalente, l'impresa deve continuare a conformarsi alle norme della PCP per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario. Le misure di aiuto devono esplicitamente prevedere che, durante questi periodi, il beneficiario o i beneficiari rispettino le

---

<sup>30</sup> Il tasso di rendimento interno (TRI) non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata di un investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il VAN dell'insieme dei flussi di cassa è pari a zero.

<sup>31</sup> Cfr., ad esempio, la causa C-156/98, Germania/Commissione, EU:C:2000:467, punto 78, la causa C-333/07, Société Régie Networks/Rhône-Alpes Bourgogne, EU:C:2008:764, punti da 94 a 116, la causa C-594/18 P, Austria/Commissione, EU:C:2020:742, punto 44 e la causa C-67/09 P, Nuova Agricast/Commissione, EU:C:2010:607, punto 51.

norme della PCP. Se l'autorità competente stabilisce che durante questi periodi un beneficiario ha commesso una o più infrazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 e che la sua domanda diventa quindi irricevibile, l'aiuto deve essere rimborsato dal beneficiario. Questo principio non si applica nel caso di aiuti che soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella Parte II, capitolo 1, sezione 1.1 dei presenti orientamenti.

- (61) Non saranno concessi aiuti per attività che corrispondono a operazioni non ammissibili a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1139, salvo se diversamente indicato nei presenti orientamenti.

### **3.2. Seconda condizione: l'aiuto non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse**

- (62) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche possono considerarsi compatibili con il mercato interno, "sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".
- (63) La presente sezione illustra il metodo di esercizio del potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'effettuare la valutazione in base alla seconda condizione della valutazione della compatibilità menzionata al punto (35), lettera b).
- (64) Qualsiasi misura di aiuto genera per sua stessa natura distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Per stabilire tuttavia se gli effetti distorsivi dell'aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verificherà se l'aiuto è necessario, appropriato, proporzionato e trasparente.
- (65) La Commissione valuterà pertanto l'effetto distorsivo degli aiuti in questione sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. La Commissione metterà quindi a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e, se gli effetti positivi superano quelli negativi, dichiarerà l'aiuto compatibile con il mercato interno.
- (66) La conformità degli aiuti alle condizioni di cui alle sezioni da 3.2.1. a 3.2.6. del presente capitolo deve essere valutata nel contesto specifico delle norme della PCP e di quelle che disciplinano il FEAMPA.

#### *3.2.1. Necessità dell'intervento statale*

- (67) Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento del risultato desiderato, è innanzitutto necessario analizzare il problema. Un aiuto di Stato deve essere destinato alle situazioni in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato per l'attività o l'investimento sovvenzionato in questione.
- (68) In effetti gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, correggere i fallimenti del mercato, migliorando il funzionamento di quest'ultimo e rafforzando la competitività.
- (69) Ai fini dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo agli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II, capitolo 1,

sezioni 1.1, 1.2 e 1.3, alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2 e alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3. Tali aiuti saranno pertanto considerati necessari.

### *3.2.2 Adeguatezza dell'aiuto*

- (70) L'aiuto proposto deve essere uno strumento di intervento adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica. Un aiuto non sarà considerato compatibile con il mercato interno se altri strumenti di intervento o altri tipi di aiuto meno distorsivi consentono di conseguire lo stesso contributo positivo agli obiettivi della PCP. Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, possono esistere altri strumenti più idonei come la regolamentazione, gli strumenti di mercato, lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento del contesto in cui operano le imprese.
- (71) La Commissione ritiene che gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2 e 1.3, alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, e alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, costituiscano uno strumento di intervento adeguato. Una misura di aiuto dello stesso tipo di un'operazione ammissibile al finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1139 è adeguata se è conforme alle disposizioni pertinenti di tale regolamento.
- (72) In tutti gli altri casi lo Stato membro deve dimostrare che non esistono altri strumenti di intervento meno distorsivi.

### *Adeguatezza delle varie forme di aiuto*

- (73) Gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme. Ciononostante, lo Stato membro dovrebbe garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.
- (74) La Commissione ritiene che gli aiuti concessi nella forma prevista nei presenti orientamenti o nel rispettivo intervento del FEAMPA in conformità con il regolamento (UE) 2021/1139 costituiscano una forma di aiuto adeguata.
- (75) Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale (quali prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.
- (76) La valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno è effettuata ferme restando le norme applicabili in materia di appalti pubblici e i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

### *3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto*

- (77) Gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono considerati proporzionati, se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività sovvenzionata.

#### *Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto*

- (78) In linea di principio, ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l'importo degli aiuti debba essere inferiore ai costi ammissibili.
- (79) Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, nell'ambito dei presenti orientamenti è prevista l'applicazione di intensità massime di aiuto.
- (80) Il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se sono rispettati le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nelle sezioni della parte II, capitoli 1 e 2, dei presenti orientamenti.
- (81) Per le misure di aiuto dello stesso tipo di un'operazione ammissibile al finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1139, il principio di proporzionalità dell'aiuto si considera rispettato se l'importo dell'aiuto non supera l'intensità massima applicabile dell'aiuto pubblico di cui all'articolo 41, paragrafi da 1 a 4, e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/1139.
- (82) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (83) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
- (84) Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo dello stesso.
- (85) Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.
- (86) Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
- (87) Ad eccezione della parte II, capitolo 1, gli aiuti possono essere concessi conformemente alle seguenti opzioni semplificate in materia di costi:
- (a) costi unitari;
  - (b) somme forfettarie;
  - (c) finanziamento a tasso fisso.

- (88) L'importo dell'aiuto deve essere determinato secondo una delle seguenti modalità:
- (a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
    - i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti; oppure
    - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; oppure
    - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
  - (b) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.
- (89) Per quanto riguarda le misure cofinanziate dall'UE, gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
- (90) In sede di valutazione della compatibilità dell'aiuto la Commissione prende in considerazione eventuali assicurazioni sottoscritte, o che avrebbero potuto essere sottoscritte, dal beneficiario. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, l'intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un'impresa che non può essere coperta da un'assicurazione per tali perdite. Per questo motivo, per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi, è necessario incoraggiare i beneficiari a sottoscrivere se possibile un'assicurazione.

*Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati*

- (91) Di regola, affinché gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale siano considerati limitati al minimo, l'importo dell'aiuto deve corrispondere ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto<sup>32</sup>, utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del "sovraccosto netto", utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo.
- (92) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

---

<sup>32</sup> Mettendo a confronto gli scenari controfattuali, l'aiuto deve essere attualizzato applicando lo stesso fattore dei corrispondenti scenari d'investimento e controfattuali.

- (93) Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto (92) deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.
- (94) Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, la Commissione verificherà che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo quanto previsto al punto (92). I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (53).
- (95) Tali condizioni supplementari di cui ai punti da (91) a (94) non si applicano ai comuni, che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti, di cui al punto (48).

#### *Cumulo di aiuti*

- (96) Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi l'intensità di aiuto e l'importo di aiuto stabiliti nei presenti orientamenti.
- (97) Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base ai presenti orientamenti.
- (98) Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili di cui ai presenti orientamenti possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dai presenti orientamenti o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
- (99) Gli aiuti di Stato a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura non dovrebbero essere cumulabili con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.
- (100) Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto

delle soglie di notifica nonché degli importi di aiuto e delle intensità di aiuto massimi, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

- (101) Gli aiuti autorizzati a norma dei presenti orientamenti non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.

#### *3.2.4. Trasparenza*

- (102) Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module<sup>33</sup> della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato delle seguenti informazioni:
- (a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso;
  - (b) il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;
  - (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano la soglia di 10 000 EUR<sup>34</sup>.
- (103) Per i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,03-0,5; più di 0,5-1; più di 1-2; più di 2.
- (104) Le informazioni devono essere pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni<sup>35</sup>.
- (105) Per motivi di trasparenza, gli Stati membri devono effettuare relazioni e revisioni, secondo quanto previsto alla parte III, sezione 4.

---

<sup>33</sup> "State Aid Transparency Public Search", disponibile al seguente indirizzo web:  
<https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public>

<sup>34</sup> La soglia di 10 000 EUR corrisponde alla soglia per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9 del [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca]. È opportuno fissare la stessa soglia di detto regolamento nei presenti orientamenti, al fine di garantire la coerenza tra i vari strumenti in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura. Tenuto conto dei rischi per la protezione dei dati personali, il requisito di pubblicare le informazioni sugli aiuti individuali superiori alla soglia di 10 000 EUR è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito, in particolare per quanto riguarda la trasparenza in relazione all'utilizzo dei fondi pubblici.

<sup>35</sup> Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consenta la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.



### *3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi*

- (106) Gli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura possono potenzialmente causare distorsioni del mercato dei prodotti. Perché gli aiuti siano considerati compatibili con il mercato interno, i loro effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere ridotti al minimo o evitati. La Commissione ritiene che, in linea di principio, se gli aiuti rispettano le condizioni specifiche di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2 e 1.3, alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, e alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo.
- (107) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione prove che consentano di individuare i mercati del prodotto interessati, vale a dire i mercati su cui i cambiamenti di comportamento del beneficiario dell'aiuto incidono. Nel valutare gli effetti negativi degli aiuti, l'analisi delle distorsioni della concorrenza si concentrerà sulla prevedibile incidenza degli aiuti sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto coinvolti<sup>36</sup> nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
- (108) In primo luogo, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti, il loro impatto negativo è alleviato e il rischio che essi determinino una distorsione indebita della concorrenza sarà più limitato. In secondo luogo, la Commissione deve stabilire le intensità massime o gli importi massimi degli aiuti al fine di evitare il ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo degli aiuti e costi ammissibili risulta molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi. In linea generale, quanto maggiori sono gli effetti positivi potenziali generati dal progetto sovvenzionato e la probabile necessità dell'aiuto, tanto più elevata sarà l'intensità di aiuto.
- (109) Tuttavia, anche se necessari e proporzionati, gli aiuti possono talvolta determinare nel beneficiario un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza. Ciò è più probabile nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che differisce dagli altri mercati per la struttura specifica, in quanto caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di piccole imprese. In tali mercati il rischio di distorsione della concorrenza è elevato anche quando gli importi degli aiuti concessi sono ridotti.
- (110) In alcuni casi, gli effetti negativi superano chiaramente gli eventuali effetti positivi e gli aiuti non possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato interno. In particolare, conformemente ai principi generali del TFUE, non è possibile considerare compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato che risulti discriminatorio in misura non giustificata dalla sua natura di aiuto di Stato. Come illustrato nella sezione parte I, capitolo 3, sezione 3.1.3, la Commissione non dichiarerà pertanto compatibile nessuna misura se tale misura o le condizioni cui è subordinata comportano una violazione della normativa dell'Unione pertinente. Ciò vale in particolare per gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali, nonché per

---

<sup>36</sup> Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

- (111) La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione. Non costituiscono in linea di principio aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

*Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*

- (112) Poiché gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a favore delle imprese attive in altri settori, ad esempio nel settore della trasformazione alimentare, tendono ad avere analoghi effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi, le considerazioni di politica generale in materia di concorrenza relative all'effetto sulla concorrenza e sugli scambi dovrebbero applicarsi allo stesso modo a tutti questi settori. Pertanto, le condizioni di cui ai punti da (113) a (123) devono essere rispettate per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (113) I regimi di aiuti agli investimenti non devono comportare significative distorsioni della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo tali regimi di aiuti agli investimenti potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Queste distorsioni potrebbero interessare i mercati del prodotto, creando o aggravando una situazione di eccesso di capacità oppure generando, aumentando o mantenendo il considerevole potere di mercato di alcuni beneficiari, con effetti deleteri sugli incentivi dinamici. Gli aiuti messi a disposizione nell'ambito di regimi di aiuti agli investimenti potrebbero inoltre condurre a una significativa perdita di attività economica in altre zone del mercato interno. Il rischio di tali distorsioni è ancora più pronunciato nel caso in cui un regime di aiuti agli investimenti sia incentrato su determinati settori.
- (114) Lo Stato membro interessato deve quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati. Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, si incoraggia lo Stato membro interessato a sottoporle eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili.

*Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*

- (115) Nel valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti ai punti da (116) a (123) e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto.
- (116) Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati membri dovrebbero fornire prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (vale a dire i prodotti che risentono di un cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento<sup>37</sup>. Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell'utilizzo previsto) o dal produttore (a causa della flessibilità degli impianti di produzione).
- (117) Per valutare tali potenziali distorsioni la Commissione fa ricorso a diversi criteri, quali la struttura del mercato del prodotto interessato, l'andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario degli aiuti, le barriere all'ingresso e all'uscita e la differenziazione del prodotto.
- (118) Il fatto che un'impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di far fronte da sola alla concorrenza oppure che trae vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti.
- (119) La Commissione distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:
  - (a) quando è in atto una notevole espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino; e
  - (b) quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato.
- (120) Per decidere se l'aiuto serva alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, la Commissione prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà l'eventuale inefficienza del mercato.
- (121) Se il mercato in questione è in crescita, vi sono generalmente meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente uscite dal mercato o ingressi sul mercato.
- (122) I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. La Commissione opera una distinzione tra i casi in cui, in una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (ossia, sta subendo una

---

<sup>37</sup> Per i progetti di investimento che comportano la produzione di più prodotti diversi, deve essere valutato ciascun prodotto.

contrazione) e i casi in cui il mercato è in fase di declino relativo (ossia, sta ancora crescendo senza tuttavia andar oltre un tasso di crescita di riferimento).

- (123) La scarsa efficienza del mercato è solitamente misurata in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento). Alternativamente, essa può essere misurata sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi tre-cinque anni. Tra gli indicatori possono figurare le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, nonché la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti, in termini di prezzi e margini di profitto.

### *3.2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)*

- (124) La Commissione valuta se gli effetti positivi dell'aiuto superano gli effetti negativi individuati sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. La Commissione conclude che l'aiuto è compatibile con il mercato interno solo se gli effetti positivi superano quelli negativi.
- (125) Nei casi in cui l'aiuto proposto non rimedi a un fallimento del mercato ben identificato in modo adeguato e proporzionato, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno a superare gli effetti positivi dell'aiuto, per cui è probabile che la Commissione concluda che l'aiuto proposto è incompatibile con il mercato interno.
- (126) Ogni misura di aiuto deve individuare gli obiettivi della PCP cui contribuisce e dimostrare chiaramente in che modo contribuirà al loro conseguimento senza incidere negativamente sugli altri obiettivi della PCP. La PCP, i cui obiettivi sono stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, mira, tra l'altro, a garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona al duplice obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare (cfr. punto (5) dei presenti orientamenti).
- (127) In linea di principio, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ritiene che per gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla parte II, capitolo 1, e capitolo 2, sezione 2.2, nonché alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri sia limitato al minimo.
- (128) Per quanto riguarda gli aiuti di Stato cofinanziati nel quadro del FEAMPA o finanziati dal bilancio dell'Unione, la Commissione riterrà che siano stati accertati i relativi effetti positivi.
- (129) Inoltre, ove opportuno, la Commissione può anche valutare se l'aiuto proposto produca altri effetti positivi. Laddove tali altri effetti positivi riflettano quelli previsti dalle politiche dell'Unione, quali il Green Deal europeo, la strategia "Dal

produttore al consumatore"<sup>38</sup>, il piano d'azione per l'economia circolare<sup>39</sup>, la strategia sulla biodiversità<sup>40</sup> e il piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"<sup>41</sup>, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici<sup>42</sup>, l'efficienza energetica e l'iniziativa riguardante la comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa"<sup>43</sup>, si può presumere che gli aiuti proposti in linea con dette politiche dell'Unione abbiano tali effetti positivi di più ampia portata.

- (130) Se l'aiuto è concesso a favore di investimenti, la Commissione valuterà in particolare se l'attività risulta ecosostenibile ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup> e se rispetta il principio "non arrecare un danno significativo".

## **PARTE II**

### **CATEGORIE DI AIUTI**

#### **Capitolo 1**

#### **AIUTI PER LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI**

##### **1.1. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali**

- (131) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi eccezionali se tali aiuti sono conformi ai principi di cui alla parte I, capitolo 3, e se soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (132) Le "calamità naturali" e gli "eventi eccezionali" di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituiscono eccezioni al divieto generale relativo agli aiuti di Stato nel mercato interno, sancito dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per questo motivo, secondo una prassi costante, la Commissione dà

---

<sup>38</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).

<sup>39</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

<sup>40</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).

<sup>41</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

<sup>42</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2013) 216 final).

<sup>43</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020) 67 final).

<sup>44</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

un'interpretazione restrittiva a tali concetti. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>45</sup>.

- (133) Nell'ambito degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ha finora considerato calamità naturali le tempeste eccezionalmente gravi e le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi. Inoltre, a norma del regolamento (UE) n. [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca], un'esenzione per categoria può essere applicata per i seguenti tipi di calamità naturali: terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.
- (134) I seguenti fenomeni sono esempi di eventi eccezionali che sono stati riconosciuti dalla Commissione in casi che non rientrano nel settore della pesca e dell'acquacoltura: guerre, disordini interni, scioperi, con alcune riserve e in funzione della loro entità, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. L'insorgenza di una malattia animale o la presenza di organismi nocivi ai vegetali non costituiscono in generale un evento eccezionale. Tuttavia, in casi specifici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ha riconosciuto come evento eccezionale una malattia di animali nuova e di vaste dimensioni.
- (135) La Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.
- (136) Gli aiuti a norma della presente sezione devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
  - (a) l'autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto che l'evento costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale; ed
  - (b) esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa.
- (137) Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al punto (136), lettera a), si considera emesso.
- (138) Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
- (139) I regimi di aiuto devono essere adottati entro tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data. Per una determinata calamità naturale o evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti notificati separatamente che derogano da questa regola in casi debitamente giustificati, ad esempio a causa della natura e/o della portata dell'evento o dell'effetto ritardato o continuato del danno.
- (140) Per favorire la gestione rapida delle crisi, la Commissione autorizzerà i regimi-quadro di aiuti ex ante per compensare i danni arrecati da tempeste

---

<sup>45</sup> Cfr. la causa C-73/03, Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:2004:711, punto 36 e le cause riunite C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e altri, ECLI:EU:C:2006:130, punto 79.

eccezionalmente gravi, inondazioni, terremoti, valanghe, frane, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l'aiuto può essere erogato. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di informazione di cui al punto (218).

- (141) Gli aiuti concessi per compensare i danni provocati da altri tipi di calamità naturali non menzionati al punto (133) e i danni provocati da eventi eccezionali devono essere notificati separatamente alla Commissione.
- (142) I costi ammissibili corrispondono ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale o dell'evento eccezionale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione.
- (143) I danni possono includere:
  - (a) danni materiali ad attivi (quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione), nonché
  - (b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.
- (144) Il danno deve essere calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario.
- (145) I danni materiali devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell'evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o dell'evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale o dell'evento eccezionale.
- (146) La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo
  - (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno  
dal
  - (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
- (147) Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altre spese sostenute dal beneficiario a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale e deve essere ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
- (148) La Commissione può accettare altri metodi di calcolo dei danni, purché questi siano rappresentativi, non si basino su catture o rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompensazioni per nessuno dei beneficiari.

- (149) L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

**1.2. Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi**

- (150) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi se tali aiuti rispettano i principi di cui alla parte I, capitolo 3, e le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (151) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse o eventi climatici avversi sono considerati uno strumento idoneo ad aiutare le imprese a riprendersi a seguito di tali danni nonché ad agevolare lo sviluppo delle attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.
- (152) In deroga al punto (150), la Commissione valuterà gli aiuti dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti per i fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca] conformemente alla parte I, sezione 2.3, dei presenti orientamenti.
- (153) Nell'ambito degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura la Commissione ha finora considerato che fenomeni quali tempeste, raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte, precipitazioni forti e persistenti, inondazioni e aumenti eccezionali della temperatura dell'acqua per un periodo prolungato possono costituire condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi. Inoltre, a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca], un'esenzione per categoria può essere applicata per i seguenti tipi di condizioni meteorologiche avverse: gelo, tempeste, grandine, ghiaccio, forti piogge e grave siccità.
- (154) La Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.
- (155) Gli aiuti a norma della presente sezione devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
- (a) i danni arrecati dalle condizioni meteorologiche avverse o dagli eventi climatici avversi devono superare il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio che ha preceduto il manifestarsi delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi, escludendo il valore più elevato e quello più basso;
  - (b) deve esistere un nesso causale diretto tra le condizioni meteorologiche avverse o gli eventi climatici avversi e i danni subiti dall'impresa;



- (c) nel caso di perdite causate da condizioni meteorologiche avverse o da eventi climatici avversi che potrebbero essere coperte dai fondi di mutualizzazione finanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/1139, lo Stato membro deve giustificare il motivo per cui intende concedere un aiuto anziché una compensazione finanziaria erogata attraverso tali fondi di mutualizzazione.
- (156) Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
- (157) I regimi di aiuti connessi a condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi devono essere adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.
- (158) Per favorire la gestione rapida delle crisi, la Commissione autorizzerà regimi-quadro di aiuti ex ante volti a compensare i danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l'aiuto può essere erogato. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di informazione di cui al punto (218).
- (159) Gli aiuti concessi al fine di compensare i danni arrecati da altri tipi di condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi non menzionati al punto (153) devono essere notificati separatamente alla Commissione.
- (160) I costi ammissibili corrispondono ai costi per i danni subiti come conseguenza diretta delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione.
- (161) I danni possono includere:
- (a) danni materiali ad attivi (quali edifici, imbarcazioni, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione); e
  - (b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.
- (162) Il danno deve essere calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario.
- (163) In caso di danni materiali ad attivi, il danno deve aver dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente il manifestarsi delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi, escludendo il valore più elevato e quello più basso.
- (164) Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del manifestarsi delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il manifestarsi delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi.

- (165) La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo
- (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno in cui si sono manifestate le condizioni meteorologiche avverse o gli eventi climatici avversi, o in ciascun anno successivo su cui incide la completa o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno dal
  - (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi annui medi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti il manifestarsi delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi oppure la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti il manifestarsi delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ricavato.
- (166) Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altre spese sostenute dal beneficiario a causa delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi ma ad esso devono essere sottratti eventuali costi non sostenuti a causa delle condizioni meteorologiche avverse o degli eventi climatici avversi e che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
- (167) La Commissione può accettare altri metodi di calcolo dei danni, purché questi siano rappresentativi, non si basino su catture o rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompenzazioni per nessuno dei beneficiari.
- (168) L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

**1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale**

- (169) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, e alle condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.
- (170) Gli aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale sono considerati uno strumento idoneo ad aiutare le imprese ad affrontare i rischi posti da tali minacce e ad agevolare lo sviluppo delle attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché rispettino le condizioni indicate nella presente sezione.
- (171) In deroga al punto (169), la Commissione valuterà gli aiuti dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria di aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. [nuovo

regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca] conformemente alla parte I, sezione 2.3, dei presenti orientamenti.

- (172) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi unicamente:
- (a) per le malattie e le infestazioni da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e
  - (b) nell'ambito di:
    - (i) un programma pubblico a livello unionale, nazionale, o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione delle malattie animali o delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive, o
    - (ii) misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente, o
    - (iii) misure di eradicazione o di contenimento di una specie esotica invasiva (di rilevanza unionale) attuate in conformità del regolamento (UE) n. 1143/2014.
- (173) I programmi e le misure di cui al punto (172), lettera b), devono contenere una descrizione della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione delle misure in questione.
- (174) Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
- (175) Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
- (176) Non dovrebbe essere concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che la malattia o l'infestazione da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o da parte di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale sono state causate deliberatamente o sono dovute a negligenza del beneficiario.
- (177) Per quanto riguarda le malattie animali, gli aiuti possono essere concessi per le malattie degli animali acquatici elencate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> o incluse nell'elenco delle malattie animali del Codice sanitario degli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale<sup>47</sup> o delle zoonosi degli animali acquatici di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>47</sup> Cfr. <https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/aquatic-code-online-access/>.

<sup>48</sup> Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

- (178) Possono essere concessi aiuti anche per le malattie emergenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, nei casi seguenti:
- (a) la malattia animale ha causato danni superiori a una soglia pari almeno al 30 % della produzione o del reddito medi annui nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato; e
  - (b) i beneficiari hanno stipulato una polizza assicurativa o versano contributi finanziari a fondi di mutualizzazione accreditati nello Stato membro a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e della malattia animale statisticamente più frequente nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.
- (179) I regimi di aiuto devono essere adottati entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni causati dalla malattia animale o dall'infestazione da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data. Tali condizioni non si applicano ai costi sostenuti a fini preventivi come indicato al punto (181).
- (180) Per favorire la gestione rapida delle crisi, la Commissione autorizzerà i regimi-quadro ex ante, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l'aiuto può essere erogato. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di informazione di cui al punto (218).
- (181) Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili, anche a fini preventivi:
- (a) controlli sanitari, analisi, test e altre indagini;
  - (b) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali;
  - (c) acquisto, stoccaggio, impiego e distribuzione di prodotti o attrezzature di protezione per far fronte a infestazioni da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale;
  - (d) macellazione, abbattimento e distruzione di animali;
  - (e) distruzione di prodotti animali e di prodotti ad essi collegati;
  - (f) pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale;
  - (g) danni derivanti dalla macellazione, dall'abbattimento o dalla distruzione di animali, prodotti di origine animale e prodotti connessi ad animali.
- (182) Gli aiuti in relazione ai costi ammissibili di cui al punto (181), lettera a), devono essere erogati in natura e versati al prestatore di controlli sanitari, analisi, test e altre indagini.
- (183) Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle malattie animali o dall'infestazione da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui al punto (181), lettera g), la compensazione deve essere calcolata solo in relazione:
- (a) al valore di mercato degli animali macellati, abbattuti o morti o dei prodotti distrutti;

- (i) a seguito della malattia animale o dell'infestazione da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale;
    - (ii) come se non fossero stati interessati dalla malattia o dall'infestazione da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale;
    - (iii) in funzione del loro valore di mercato immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di malattia animale o infestazione;
  - (b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e a difficoltà di ripopolamento.
- (184) Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa della malattia animale o dell'infestazione da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario, nonché le entrate derivanti dalla vendita di prodotti connessi agli animali macellati, abbattuti o distrutti a fini preventivi o di eradicazione.
- (185) In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può accettare altri costi sostenuti a causa dell'insorgenza di malattie animali nell'acquacoltura o di infestazioni da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.
- (186) L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o unionali o nell'ambito di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

## **Capitolo 2**

### **AIUTI NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE**

#### **2.1. Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche**

- (187) Gli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE se soddisfano la parte I, capitolo 3, le condizioni stabilite nella presente sezione e le disposizioni specifiche applicabili a tali regioni.
- (188) La presente sezione si applica agli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139, mirano a ridurre le difficoltà specifiche di tali regioni connesse alla grande distanza, all'insularità, alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili, alla dipendenza economica da alcuni prodotti, la cui persistenza e la cui combinazione recano grave danno al loro sviluppo. Nell'applicare la presente sezione, la Commissione tiene conto, se del caso, della coerenza dell'aiuto al funzionamento con le misure del FEAMP per la regione interessata e dei suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi, sia all'interno delle regioni stesse che in altre parti dell'Unione.

- (189) L'aiuto di cui alla presente sezione non deve andare al di là di quanto necessario per ovviare alle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità.
- (190) I costi ammissibili derivanti da tali difficoltà specifiche devono essere calcolati conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione<sup>49</sup>.
- (191) Al fine di evitare una sovracompensazione, lo Stato membro interessato deve tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico, tra cui, se del caso, la compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche versata a norma dell'articolo 24 e degli articoli da 35 a 37 del regolamento (UE) 2021/1139.
- (192) L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi costi ammissibili non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

## **2.2. Aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche**

- (193) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE gli aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche se tali aiuti rispettano i principi di cui alla parte I, capitolo 3, le condizioni stabilite nella presente sezione e le disposizioni specifiche applicabili a tali regioni.
- (194) La presente sezione si applica agli aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE destinati a sostenere i costi relativi all'acquisizione di un nuovo peschereccio che sarà registrato in una regione ultraperiferica.
- (195) Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi unicamente se:
  - (a) il nuovo peschereccio rispetta le norme unionali e nazionali sull'igiene, la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo e le caratteristiche dei pescherecci; e
  - (b) alla data della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario ha il luogo principale di registrazione nella regione ultraperiferica in cui il nuovo peschereccio sarà registrato.
- (196) Alla data di concessione degli aiuti, l'ultima relazione, stilata conformemente all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prima di tale data, deve dimostrare che vi è equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta della regione ultraperiferica cui il nuovo peschereccio apparterrà ("relazione nazionale").

---

<sup>49</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 1).



- (197) L'aiuto non può essere concesso se la relazione nazionale e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni<sup>50</sup> di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (198) Pertanto, affinché siano concessi aiuti a norma della presente sezione, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- (a) lo Stato membro interessato deve aver presentato alla Commissione la relazione nazionale entro il 31 maggio dell'anno N;
  - (b) la relazione nazionale deve dimostrare la presenza di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta cui il nuovo peschereccio apparterrà;
  - (c) le domande di aiuto presentate alle autorità nazionali tra il 1° giugno dell'anno N e il 31 maggio dell'anno N+1 devono essere esaminate sulla base della relazione nazionale dell'anno N; e
  - (d) la conclusione della relazione nazionale dell'anno N e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio ivi contenuta non devono essere state messe in discussione dalla Commissione.
- (199) Ai fini del punto (198), lettera d), la valutazione dell'equilibrio di cui alla relazione nazionale è considerata messa in discussione se la Commissione invia a tale scopo una lettera allo Stato membro interessato sulla base dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il 31 marzo dell'anno N+1. Se detta lettera non è inviata entro tale termine o se essa non contesta la valutazione dell'equilibrio di cui alla relazione nazionale, lo Stato membro interessato può procedere alla concessione dell'aiuto.
- (200) Lo Stato membro interessato può concedere aiuti sulla base della relazione nazionale dell'anno N solo fino alla presentazione della relazione nazionale successiva entro il 31 maggio dell'anno N+1.
- (201) I limiti di capacità di pesca di ciascuno Stato membro e di ciascun segmento di flotta delle regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto di ogni eventuale riduzione di tali limiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, di detto regolamento, non devono mai essere superati. L'ingresso nella flotta di una nuova capacità acquisita grazie all'aiuto deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di capacità e non deve comportare un superamento dei limiti.
- (202) L'aiuto non deve essere subordinato all'acquisizione del nuovo peschereccio presso un cantiere particolare.
- (203) L'intensità massima dell'aiuto non deve superare il 60 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, non deve superare il 50 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 24 metri e non deve superare

<sup>50</sup>

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca" (COM(2014) 545 final).

il 25 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

- (204) Il peschereccio acquisito grazie agli aiuti deve rimanere registrato nella regione ultraperiferica per almeno 15 anni dalla data di concessione degli aiuti e durante tale periodo deve sbarcare la totalità delle sue catture in una regione ultraperiferica. Se la suddetta condizione non è rispettata, l'aiuto deve essere rimborsato con importo proporzionale al periodo o all'entità dell'inosservanza.

### **PARTE III**

#### **ASPETTI PROCEDURALI**

##### **1. Durata massima dei regimi di aiuti e valutazione**

- (205) La Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuti di durata limitata. In linea di principio, il periodo di applicazione dei regimi di aiuti non deve superare i sette anni.
- (206) A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che taluni regimi di aiuti siano soggetti a una scadenza temporale di norma equivalente a quattro anni o meno e alla valutazione ex post di cui al punto (36). Saranno realizzate valutazioni ex post per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.
- (207) Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, l'obbligo di valutazione ex post si applica solo ai regimi di aiuti di importo elevato, che presentano caratteristiche innovative o sono finalizzati a significativi cambiamenti tecnologici, normativi o di mercato. La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dall'autorità che concede l'aiuto, sulla base di una metodologia comune, e deve essere resa pubblica. Assieme al regime di aiuto gli Stati membri devono notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione.
- (208) La valutazione ex post deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale proroga del regime di aiuti e in ogni caso alla scadenza del regime. Qualsiasi successiva misura di aiuto che presenti un analogo obiettivo deve tener conto dei risultati di tale valutazione ex post.
- (209) Nel caso di regimi di aiuti che esulano dal campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria esclusivamente a motivo del loro importo elevato, la Commissione ne valuterà la compatibilità con il mercato interno soltanto sulla base del piano di valutazione.

##### **2. Applicazione degli orientamenti**

- (210) La Commissione applicherà i presenti orientamenti per valutare tutti gli aiuti che saranno concessi a decorrere dal 1° gennaio 2023, a prescindere dalla data di notifica.



- (211) Gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di aiuti approvato e notificati alla Commissione in forza dell'obbligo di notifica saranno valutati sulla base degli orientamenti applicabili al regime di aiuti approvato.
- (212) Gli aiuti concessi illegalmente saranno valutati sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell'ambito degli orientamenti applicabili al regime di aiuto illegale nel momento in cui l'aiuto individuale è stato concesso.
- (213) Gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>51</sup> adottati nel 2015 sono abrogati e non saranno più applicabili successivamente al 31 dicembre 2022, tranne nei casi di cui ai punti (211) e (212).

### **3. Proposte di misure adeguate**

- (214) In conformità all'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, la Commissione propone a ciascuno Stato membro di modificare i propri regimi di aiuti esistenti per conformarli ai presenti orientamenti entro il 30 giugno 2023.
- (215) La Commissione invita ciascuno Stato membro a esprimere il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte nei presenti orientamenti entro due mesi dalla data di pubblicazione di questi ultimi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (216) Se uno Stato membro non esprime il proprio accordo esplicito e incondizionato entro la scadenza prevista, la Commissione considererà che esso non concorda con le misure proposte. In tal caso, la Commissione procederà a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

### **4. Relazioni e monitoraggio**

- (217) La Commissione rammenta agli Stati membri l'obbligo di presentare relazioni annuali alla Commissione, conformemente a quanto disposto nell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio e negli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione<sup>52</sup>.
- (218) Nella relazione annuale devono figurare anche informazioni meteorologiche sul tipo, la grandezza relativa, il luogo e il momento in cui si sono verificati gli eventi di cui alla parte II, sezioni 1.1 e 1.2 nonché informazioni sulle malattie animali e sulle infestazioni da parte di specie esotiche invasive di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.3. L'obbligo di informazione di cui al presente punto si riferisce unicamente ai regimi quadro ex ante.
- (219) La Commissione si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuti esistenti, a seconda del caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti che le incombono in virtù dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.

---

<sup>51</sup> Comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1).

<sup>52</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 141 del 30.2004, pag. 1).

- (220) Ogni Stato membro deve conservare una documentazione dettagliata di tutte le sue misure di aiuto. Tale documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che siano state rispettate le condizioni dei presenti orientamenti concernenti, se del caso, l'ammissibilità e l'intensità dell'aiuto. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

## **5. Revisione**

- (221) La Commissione può decidere di riesaminare o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, ove ciò risulti necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o ad altre politiche dell'Unione, a causa di impegni internazionali o dell'evoluzione dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.